

LEGGE 67/88, ART. 15 COMMA 43

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La legge dispone un incremento del fondo costituito presso l'Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

La spesa è stata prevista in origine per un importo complessivo di lire 840 mld (€ 433,82 mln.) dalla legge finanziaria n. 541 dell'anno 1988 ripartita in ragione di lire 120 mld. (€ 61,97 mln.) per l'anno 1988, 120 mld. per gli anni 1990 e 1991 e 480 mld. (€ 247,90 mln.) per l'anno 1992.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno rimodulato gli importi previsti ed hanno apportato delle variazioni in diminuzione.

Con la legge finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289 è stato disposto un aumento di € 10,50 mln. per l'anno 2003 ed € 59,50 per l'anno 2004.

La legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha previsto un incremento del fondo di € 10,00 mln. per l'anno 2004.

L'ammontare complessivo della dotazione risulta ora di € 499,97 mln. ripartito in ragione di L. 120 mld. (€ 61,97 mln.) per gli anni 1988 e 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) per il 1992 e 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) per il 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,02 mln.) per il 1995, L. 59,93 mld. (€ 30,95 mln.) per il 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) per il 1997, L. 50 mld. per il 1998, 1999, 2000 e 2001, L. 69,75 mld. (€ 36,02 mln.) per il 2002, € 10,50 mln. per il 2003 ed € 69,50 mln. per l'anno 2004.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7165

Leggi di riferimento L:67/88, art. 15, c. 43

Modifiche intervenute nel 2003 L. 24.12.2003, n. 350

Autorizzazioni complessive : € 499,97 ml.

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a)autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	430,47
b)impegni assunti a tutto il 31.12.2003	430,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	430,47
d)economie a tutto il 31.12.2003	
e)residui propri a tutto il 31.12.2003	
f)residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g)perenzioni a tutto il 31.12.20023	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a)autorizzazioni nel 2003	10,50
b)impegni assunti nel 2003	10,50
c)pagamenti effettuati nel 2003	10,50
d)economie nel 2003	
e)residui propri nel 2003	
f)residui di stanziamento nel 2003	
g)perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

a)impegni assunti nei primi sei mesi	59,50
b)pagamenti effettuati nei primi sei mesi	59,50
c)impegni previsti per i successivi sei mesi	10,00
d)pagamenti previsti per i successivi sei mesi	10,00

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.20

Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23.12.2000, n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma 15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 - **1a tranche**).

Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio).

Con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492/93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla

già citata legge 135/90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 e 9552 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2003 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l'importo complessivo di lire 11.226.532.850.514 (euro 5.798.020.343,50), di cui:

- lire 1.500 miliardi (euro 774.685.348,63) a valere sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ai sensi della legge 500/92.
- lire 695 miliardi (euro 358.937.544,87) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito
- lire 1.172.318.047.978 (euro 605.451.743,80) ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
- lire 7.859.214.802.537 (euro 4.058.945.706,20) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

Nel 2003 sono stati effettuati pagamenti di euro 179.969.999,96 sul capitolo 9552 per la quota capitale e di euro 270.925.569,44 sul capitolo 2302 per la quota interessi. Nel corso dell'anno il capitolo di parte capitale è stato integrato della somma necessaria per consentire il pagamento dell'importo complessivo, tra capitale ed interessi di € 450.895.569,40.

Per quanto concerne il primo triennio di finanziamenti (lire 11.500 miliardi pari ad euro 5.939.254.339,53) restano ancora da autorizzare euro 141.233.996,03 (lire 273.467.149.486).

Per quanto riguarda, inoltre, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle **successive tranche** della spesa prevista dall'art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello stato IGEPa e dal Ministero della Sanità "Amministrazione competente per materia", ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato **2302 - 9552 (ex 7855)**

Leggi di riferimento L.67/88, art.20 - L.135/90 - L.492/93

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€	5.483,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€	3.296,09
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€	3.296,09
d) economie a tutto il 31.12.2003	€	2.187,43
e) residui propri a tutto il 31.12.2003		
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003		
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003		

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€	450,90
b) impegni assunti nel 2003	€	450,90
c) pagamenti effettuati nel 2003	€	450,90
d) economie nel 2003		
e) residui propri nel 2003		
f) residui di stanziamento nel 2003		
g) perenzioni nel 2003		

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	223,48
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	223,48
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	227,42
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	227,42

LEGGE N. 321/90

Aumento del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costruito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

Il fondo statale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è stato incrementato della somma di lire 150 mld. per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 (totale lire 750 miliardi).

All'onere derivante dall'attuazione della predetta legge per gli anni 1991 e 1992 si è provveduto mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 526/82" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

La legge finanziaria per l'anno 1992 ha previsto uno stanziamento di lire 50 mld. (€ 25,82 mln.) per l'anno 1992, lire 150 mld. (€ 77,47 mln.) per gli anni 1993 e 1994 e lire 250 mld. (€ 129,11 mln.) per il 1995.

Le varie leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni hanno rimodulato lo stanziamento originario.

Lo stanziamento complessivo è stato ripartito in ragione di L. 150 mld. (€ 77,47 mln.) nel 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1992, L. 100 mld. (€ 51,65 mln.) nel 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) nel 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,05 mln.) nel 1995, L. 51,83 mld. (€ 26,77 mln.) nel 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) nel 1997, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1998, 1999, 2000 e 2001, € 15,36 mln. nel 2002, € 4,5 nel 2003 ed € 25,50 nel 2004.

La legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha disposto un incremento al fondo di € 50 mln. per l'anno 2004.

I pagamenti sono stati effettuati regolarmente tutti gli anni compreso il 2004, per un ammontare complessivo di € 454,47 mln.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7165

Leggi di riferimento 321/1990

Modifiche intervenute nel 2003 : L. 24.12.2003 n. 350

Autorizzazioni complessive : € 454,47 ml.

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	378,97
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	378,97
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	378,97
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	4,5
b) impegni assunti nel 2003	4,5
c) pagamenti effettuati nel 2003	4,5
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

a) impegni assunti nei primi sei mesi	75,5
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	75,5
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 142, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3 LUGLIO 1991, N. 195

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, prevede all'art. 6 il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1994, ulteriori reintegri debbano avvenire ai sensi della legge finanziaria. L'onere in questione è posto a carico del bilancio della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446 U.P.B. 3.2.10.3. con uno stanziamento per l'anno finanziario 2002 di complessivi € 516.457.000,00 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese relative agli interventi di legge.

Inoltre, sono stati apportati ulteriori stanziamenti di € 11.423.698,00 (D.M.n.21785 del 25.3.2002), € 30.000.000,00 (D.M. n.55318 del 6.06.2002), € 2.190,00 (n.7631 del 28.6.2002), € 564.032,00 (D.M.n.7751 del 28.06.2002), € 50.000.000,00 (D.M. n. 83296 del 1.08.2002), € 184.558.834,00 (D.M. n. 84726 del 2 .08.2002), € 15.000.000,00 (D.M. n. 84108 del 2.08.2002), € 10.000.000,00 (D.M. n. 114857 del 12.11.2002), € 10.000.000,00,(D.M. n. 114852 dell' 11.11.2002), €15.000.000,00 (D.M. n.114859 del 12.11.2002), € 20.000.000,00 (D.M. n.114561 del 27.12.2002), nonché € 2.914.010,00 (D.M. n. 62875), € 66.696.678,00 (D.M. n.104617), € 4.114,00 (D.M. n. 110018), € 61.446.413,00 (D.M.n.124648), € 490.284,00 (D.M.124649), € 10.800.180,00 (D.M. n. 128475), € 100.000.000 ,00,(D.M. n.134003) tutti in data 11 dicembre 2002 per un totale di € 663.900.433,00. In tal modo lo stanziamento complessivo previsto sul capitolo 7446 per l'anno 2002 ammonta a € 1.180.356.952 (€ 516.456.519 + € 663.900.433).

Del complessivo stanziamento l'importo di € 918.005.273,00 è stato liquidato, nel corso del 2002, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la restante somma di € 262.351.679,00 è stata conservata in bilancio per lo stesso anno 2002.

A valere su tale importo nel 1° semestre 2003 è stata erogata la somma di € 240.009.547,00, mentre la rimanente resta ancora da pagare (€ 22.342.132,00).

La legge finanziaria del 27.12.2002, n.289 sia alla tabella C che alla tabella F ha previsto, per il reintegro del Fondo della Protezione Civile (legge 142/1991), per l'anno 2003 sul capitolo 7446 lo stanziamento di complessivi € 583.127.000,00.

Nel corso dell'anno 2003 è stato liquidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la rimanente somma residui dell'anno 2002 di € 22.342.132,00.

Inoltre nel corso del 2003 sono stati apportati ulteriori stanziamenti con vari DMT della Rag:Gen.Stato per un complessivo importo di € 102.407.908,00. In tal modo lo stanziamento complessivo previsto per l'anno 2003 ammonta a € 707.210.840 (583.128.000 + 124.082.840).

Del complessivo stanziamento l'importo di € 480.720.092 è stato liquidato mentre la restante somma di € 226.490.748,00 è stata conservata in bilancio per l'anno 2003.

La legge finanziaria 2004 del 24.12.2003 n.350 sia alla tabella C che alla tabella F ha previsto, per il reintegro del Fondo della Protezione Civile (legge 142/1991 9, per l'anno 2004 sul capitolo 7446 lo stanziamento complessivo di € 650.042.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	7446
Leggi di riferimento	L. 3/7/91, n.195
Modifiche intervenute nel 2003	DD.MM. per € 102,40
Autorizzazioni complessive	€ 3.281,07

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 1.887,57
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 1.661,07
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 1.661,07
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	€ 226,49
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 707,21
b) impegni assunti nel 2003	€ 743,07
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 743,07
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	€ 226,49
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 650,04
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 876,53

LEGGE 28.6.1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e in lire 30 miliardi per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di lire 20 mld., somma impegnata con D.M. n. 957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 mld. in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di lire 10 mld per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 mld per l'anno finanziario 1994.

Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di lire 30 mld come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, sono rimasti sul predetto capitolo 7878 i residui di lire 20 mld assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della succitata legge n. 208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane ora Direzione Generale per le trasformazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.

Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, inoltre, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

In seguito la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di lire 10 miliardi, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il 31/12/1997 è stato inviato in perenzione amministrativa l'importo di lire 18.813.439.400 pari ad euro 9.716.330,57, residuo dello stanziamento ex 1992 di lire 20 miliardi

Nell'anno finanziario 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 1.040.770,23 di cui euro 244.206,87 sui residui perenti ex 1992 ed euro 796.563,36 sui residui ex 2003.

Il 31/12/2003 è stata inviata in perenzione la somma di euro 148.740,03 residuo dello stanziamento ex 1996 di lire 10 miliardi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato

7040

Leggi di riferimento

L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive

€ 15,49

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 8,98
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 8,98
d) economie a tutto il 31.12.2003	€ 0,01
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	€ 6,50

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	
b) impegni assunti nel 2003	€ 0,24
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 1,04
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGI N. 430/91 E 23/96

Interventi e norme per l'edilizia scolastica

La legge 430/91 prevede, per interventi di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge 23/96 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi (€ 810.320.874.67) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.(€ 75.402.707,27)

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanziava un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire 1.395 miliardi (€ 720.457.374,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi (€ 67.139.396,88)

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037.

La legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale rifinanziamento della citata legge 362/98 (I triennio – 2° anno). Nel corso dell'anno 2003, sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 211.711.320,88.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	2302 - 9552 e 7080 (ex 7882)
Leggi di riferimento	L. 430/91 - L. 23/96
Modifiche intervenute nel 2003	L.F. 289/02 art.79 comma 1- tab 1
Autorizzazioni complessive	€ 4.465,00

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 1.516,80
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 1.162,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 1.162,00
d) economie a tutto il 31.12.2003	€ 354,80
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 211,71
b) impegni assunti nel 2003	€ 211,71
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 211,71
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 28,97
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 28,97
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge n.32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md.

Per il 1997 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di lire 780 mld sia in termini di competenza che di cassa.

Con nota di variazione al bilancio dello Stato del 1997 si è proceduto alla suddivisione della somma sopraindicata in componente capitale per lire 430 mld sul capitolo 9518 e in componente interesse per lire 350 mld sul capitolo 4666.

Per il 1998 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 350 mld, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 400 mld al capitolo 9518 (componente capitale), sia intermini di competenza che di cassa.

Con legge di assestamento n.384/98 le suddette somme hanno subito una variazione in diminuzione di lire 35.226.532.000 sul capitolo 4666 e di lire 84.378.595.000 sul capitolo 9518.

Per il 1999 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero Tesoro, Bilancio, P.E. la somma di lire 283.274.693.000, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo 4666 (componente interesse) e di lire 377.120.181.000 al capitolo 9518 (componente capitale), sia in termini di competenza che di cassa.

Dal 2000 sono stati istituiti due capitoli:

- il capitolo 9551, in cui sono confluite tutte le quote capitali a favore della Cassa DD.PP., compresa la quota del capitolo 9518 relativo alla legge 32/92,
- il capitolo 3036, in cui sono confluite tutte le quote interessi a favore della Cassa DD.PP., compresa la quota del capitolo 4666 relativo alla legge 32/92.

Nel 2000 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- per il capitolo 9551 la somma di lire 852.290.471.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 417.954.789.970 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa,
- per il capitolo 3036 la somma di lire 848.176.394.000, sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 278.841.000.000 per la legge 32/92, sia in termini di competenza che di cassa.